



Regolamento per il funzionamento del Comitato dei Garanti

ART. 1

Istituzione

Ai sensi dell'art. 22 del DLgs 165/2001 è istituito il Comitato dei Garanti, previsto dall'art. 15 del CCNL 23-12-1999, come integrato dall'art. 14 del CCNL 22-2-2006.

Il Comitato ha sede presso l'Amministrazione.

Le funzioni di segreteria sono espletate da un dipendente dell'Ufficio Risorse Umane, designato dal Segretario Generale.

Per la partecipazione al Comitato dei garanti non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

ART. 2

Composizione del Comitato dei Garanti

In virtù del potere di adeguamento previsto dall'art. 27 del DLgs 165/2001, il Comitato dei Garanti della Camera di Commercio di Benevento è un collegio perfetto composto, nel rispetto del principio di genere, da tre componenti, nominati con provvedimento della Giunta camerale e designati come segue:

- Rappresentante dell'Amministrazione e supplente: scelto dalla Giunta camerale tra esperti di organizzazione amministrative e del lavoro pubblico, individuati, ai sensi della vigente normativa, previo esperimento di avviso pubblico e valutazione comparativa;
- Rappresentante dei dirigenti e supplente: eletto dal personale con incarico dirigenziale della Camera di Commercio in servizio a tempo indeterminato, di ruolo o in convenzione con altra Camera, ovvero nominato, di comune accordo, dallo stesso personale con incarico dirigenziale di cui sopra anche tra il personale dirigenziale di ruolo di altre Camere di Commercio;
- un componente con funzione di Presidente e supplente: designato di comune accordo dagli altri due membri scelto tra magistrati in quiescenza, docenti universitari ordinari esperti in diritto amministrativo e lavoro pubblico.

ART. 3

Durata del Comitato dei Garanti

Il Comitato dei garanti entra in carica a seguito dell'esperimento delle prescrizioni dettate dal DLgs n. 39 / 2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità a ricoprire "incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190". La sua durata è triennale e non è rinnovabile.

Il Comitato può essere sciolto con delibera di Giunta camerale in caso di mancato e ingiustificato rispetto dei termini assegnati e in caso di reiterate inosservanze di norme procedurali.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del Comitato, sia pendente una richiesta di parere il Comitato resta in carica fino alla relativa pronuncia.

In caso di accoglimento di istanze di ricasazione, di astensione, dimissioni e di motivato impedimento di un componente del Comitato le attività e gli atti sottoposti a parere resteranno sospesi sino alla surroga del componente ed al ripristino della collegialità dell'organo.

ART. 4

Competenze del Comitato

Il Comitato dei Garanti svolge compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché sui provvedimenti previsti dall'art. 23 bis comma 1, lett. b), c) e d), del CCNL del 10.4.1996, introdotto dall'art. 13 del CCNL del 22/02/2006.

La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Segretario Generale, o da chi lo sostituisce, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.

Il Comitato, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso

ai documenti amministrativi; può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività; può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente, anche assistito da persona di fiducia, a cui è stato mosso l'addebito e fissare un termine entro il quale il dirigente interessato deve produrre ulteriori chiarimenti o controdeduzioni.

Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato, prima della formulazione del proprio parere, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia.

Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.

Il parere viene reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.

Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

I componenti del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività.

ART. 5

Astensione dei componenti

I componenti del Comitato hanno l'obbligo di astenersi dalla decisione nei casi previsti dall'art. 51 c.p.c. per l'astensione dei magistrati.

Il componente del Comitato che rilevi motivo di astensione riguardo ad un singolo caso lo comunica al Presidente del Comitato entro la prima riunione sul caso stesso.

ART. 6

Ricusazione dei componenti

Il dirigente può proporre la ricusazione di uno o più componenti del Comitato quando ricorra nei loro confronti uno dei casi di obbligo astensione di cui all'articolo 4 e non vi abbiano ottemperato.

In caso di ricusazione di un componente decide il Presidente del Comitato stesso; sulla ricusazione del Presidente del Comitato decide la Giunta camerale. Il ricusato è sostituito ai sensi dell'art. 3 u.c. del presente regolamento.

ART. 7

Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni.

Il dirigente eletto componente del Comitato dei garanti conserva la propria posizione in ruolo e mantiene l'incarico precedentemente ricoperto.

Le elezioni sono indette con provvedimento del Segretario generale, almeno 45 giorni prima della data di scadenza naturale del Comitato in carica.

La comunicazione di indizione è inoltrata a tutti i dirigenti almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni e deve indicare, il luogo, la data e l'ora delle elezioni.

Con il provvedimento di indizione delle elezioni è nominato l'Ufficio elettorale e designato il segretario verbalizzante.

Il quorum per la validità della votazione viene fissato nel 50% degli aventi diritto in prima convocazione, e in 1/3 in seconda convocazione.

In caso di parità di voti, viene proclamato eletto il Dirigente con maggiore anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente.

Il candidato eletto che cessa dal servizio, decade dall'ufficio.

Nel caso in cui il candidato proclamato eletto rinunci alla nomina, si procede alla sua sostituzione d'ufficio.

Nei predetti casi, e parimenti nel caso di eventuale dimissionario dalla carica, si provvede alla sostituzione dell'interessato con il candidato che segue in graduatoria.